

Decreto esecutivo
sull'importo massimo dell'assegno integrativo per gli anni 2021-2022
(del 2 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008,

decreta:

Importo massimo annuo dell'assegno integrativo

Art. 1 Per gli anni 2021 e 2022 sono applicati i seguenti massimali:

- a) per il primo ed il secondo figlio fr. 9'306.–
- b) per il terzo ed il quarto figlio fr. 6'204.–
- c) per ogni ulteriore figlio fr. 3'102.–

Entrata in vigore

Art. 2 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2021 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Pubblicato nel BU **2020**, 389.